

IN BREVE n. 20/2007
a cura di
Marco Perelli Ercolini

PIU' TEMPO A CONTRIBUENTI e PROFESSIONISTI PER LE DICHIARAZIONI DEI REDDITI

Contribuenti e professionisti avranno più tempo per l'invio telematico delle dichiarazioni dei redditi.

Il governo si appresta a emanare un provvedimento che rimodula alcune scadenze e sposta in avanti il termine del 31 luglio per alcune categorie di contribuenti. Inoltre, i Caf potranno prestare assistenza fino al 15 giugno.

Il calendario delle scadenze, pertanto, subisce le seguenti variazioni: le persone fisiche titolari di redditi d'impresa, di lavoro autonomo e di partecipazione potranno procedere all'invio telematico del modello Unico entro il 25 settembre; tutti i soggetti Ires potranno effettuare l'invio telematico entro il 10 settembre.

Resta invariato il termine di presentazione per tutti gli altri contribuenti.

Nessuna modifica, inoltre, è intervenuta in merito alla scadenza per i versamenti del saldo e degli acconti.

Il nuovo calendario delle scadenze:

15 giugno 2007 - È stato previsto un breve differimento, dal 31 maggio al 15 giugno 2007, della possibilità di prestare l'assistenza fiscale mediante l'accettazione fino a tale data del modello 730.

2 luglio 2007 - Resta fissata al 2 luglio la scadenza per le persone fisiche non Iva che presentano la dichiarazione modello Unico cartacea a banche e Posta, ferma restando la facoltà per detti contribuenti di avvalersi del più ampio termine del 31 luglio previsto per l'invio telematico.

31 luglio 2007 - Resta fissata al 31 luglio la scadenza per l'invio telematico del modello Unico da parte di persone fisiche non Iva, soggetti non partecipanti a società di persone, ad associazioni professionali e a società di capitali per trasparenza.

10 settembre 2007 - Slitta al 10 settembre il termine del 31 luglio per l'invio telematico di Unico da parte di società di capitali, soggetti equiparati, enti non commerciali, nonché per i predetti soggetti, con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, per i quali il termine ordinario scade nell'arco temporale tra il 1° maggio 2007 e il 9 settembre 2007.

25 settembre 2007 - Slitta al 25 settembre il termine del 31 luglio per l'invio telematico di Unico da parte di persone fisiche titolari di redditi d'impresa, di lavoro autonomo e di partecipazione, e da parte di società di persone, associazioni tra artisti e professionisti, società semplici e soggetti equiparati.

ICI e F24

Dall'1 maggio è possibile pagare l'ICI utilizzando i crediti fiscali in compensazione mediante la delega con modello F24 secondo quanto previsto dall'Agenzia delle entrate (decreto 26 aprile 2007) in attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo 37 comma 55 del DL 223/06 convertito in legge 248/06.

Anche i contribuenti con 730 potranno sfruttare la compensazione dei crediti compilando il quadro "I" della dichiarazione. In tal modo il datore di lavoro, in sede di liquidazione del risultato emergente dal 730, liquiderà la differenza.

Ricordiamo le attuali scadenze ICI:

- pagamento 1° rata entro il 18 giugno (il 16 cade di sabato)
- pagamento 2° rata entro il 16 dicembre
- presentazione della dichiarazione ai fini ICI (per i soggetti obbligati) entro il 31 luglio.

POSSIBILE DOPPIA SPECIALIZZAZIONE

Il comma 4 dell'articolo 34 del DLgs 368/99 stabiliva l'impossibilità di cumulare specializzazioni ai laureati in medicina e chirurgia, norma dichiarata anticostituzionale dalla sentenza 219/2002.

Tale diritto viene confermato dal Consiglio di stato con la decisione 1909 depositata il 2 maggio 2007: "il divieto assoluto di accesso a un nuovo curriculum formativo e a una nuova specializzazione introduce una irragionevole limitazione al diritto di studio e un arbitrario impedimento irrevocabile al mutamento delle scelte lavorativa e professionali del medico".

STRUTTURE PRIVATE: MEDICI A RISCOSSIONE ACCENTRATA

da Sole 24 ore - risposta numero 18651

D - Vorrei chiedere la conferma di un articolo che ho letto tempo fa su Sole-24 Ore sanità che riguardava le modalità di fatturazione dei medici che svolgono la libera professione all'interno di poliambulatori privati. In questo articolo, si afferma che dallo marzo2007 le fatture ai pazienti che effettuano visite da un medico specialista devono essere emesse dalla struttura sanitaria e non dal medico che effettua la visita. Vorrei avere conferma di questo orientamento.

R - La legge 296/2006, Finanziaria 2007, ha introdotto, a decorrere dal 1° marzo2007, l'obbligo della riscossione accentrata dei compensi dovuti per le prestazioni mediche svolte nell'ambito di strutture sanitarie private (commi da 38 a 42 dell'articolo unico della legge 27 dicembre2006, numero 296). Questo significa che la fattura deve sempre essere emessa dal medico, mentre la struttura sanitaria è tenuta a incassare e a riversare il compenso al professionista.

Per chiarire la portata della novità legislativa è stata pubblicata la circolare 13/E del 15 marzo 2007, con la quale l'agenzia delle Entrate ha precisato che l'obbligo di riscossione accentrata delle parcelle sorge per le prestazioni rese dal medico in esecuzione di un rapporto diretto con il paziente. Ciò accade, normalmente, quando la struttura si limita a mettere a disposizione del medico locali ed attrezzature per lo svolgimento della sua attività.

Invece, non si applicano le novità introdotte con la Finanziaria 2007 quando il paziente si rivolge direttamente alla struttura sanitaria.